

## Capi Gruppo Consiglieri Comunali Citta' di Corridonia

Nelia Calvigioni - Matteo Ceschini – Calla Francesco – Matteo Porfiri

Al Presidente del Consiglio Comunale Dott. Riccardo Vecchi

Ai Capi Gruppo Dott. Marco Flamini – Dott. Mauro Vecchietti

Al Sindaco Geom. Paolo Cartechini

Al Segretario Dottoressa Stefania Bolli

A sua Eccellenza Prefetto di Macerata

Al Responsabile area 2 Prefettura

**OGGETTO: RICHIESTA DI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE SU SPECIFICO ODG.**

**RICHIESTA DI ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI.**

Riferimento: al **PARERE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 20.7.2020 COMMISSIONI PERMANENTI  
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI.**

Il 18/12/2020 è stato trasmesso ai Capi Gruppo Consiliari il parere del Ministero dell'interno del 20.7.2020 dal Presidente del Consiglio, in merito al parere richiesto dal Sindaco per l'ammissibilità di un Emendamento da parte dell' ex Presidente ed al problema delle commissioni permanenti consiliari, su cui si è ampiamente dibattuto nei mesi scorsi.

Il documento cita numerosi sentenze e pareri anche del Consiglio di Stato, nei quali si ribadisce che nelle commissioni deve essere presente almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare; viene rilevata la mancata rispondenza a questo principio nella composizione delle attuali commissioni consiliari del Comune di Corridonia e si indica in modo chiaro: "...resta ferma la necessità per l'Amministrazione di valutare le modifiche regolamentari per adeguarsi al principio stabilito dal Consiglio di Stato, tra gli altri, con parere n. 04323/2009".

In sintesi il Ministero, richiamando il suddetto parere del Consiglio di Stato, ribadisce in modo inequivocabile che il regolamento deve essere modificato in quanto allo stato attuale non risulta adeguato alle previsioni del parere del Consiglio di Stato.

Inoltre si precisa che ogni gruppo ha il dovere di procedere alle designazioni di competenza e queste designazioni non sono surrogabili da decisioni di componenti di altri gruppi, come è invece avvenuto per la nomina effettuata nel corso del consiglio comunale del 2019, per la quale "tutti i componenti Consiglieri delle commissioni di minoranza sono stati designati su indicazione della sola maggioranza".

Inoltre la Prefettura di Macerata, nel trasmettere il parere del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero al Comune di Corridonia, con nota protocollo 71487 del 10/12/2020 raccomanda: "La S.V. vorrà condividere, per opportuna conoscenza, il predetto parere con tutti i componenti del Consiglio Comunale e sollecitamente conformarsi alle indicazioni ministeriali relative alla nomina e composizione delle commissioni consiliari, fornendo al riguardo un cortese cenno di assicurazione".

Proprio a questo documento ha fatto cenno il Sindaco nel corso dell'ultimo consiglio del 31 dicembre, senza peraltro ottemperare a quanto espressamente richiesto dalla Prefettura;

a nostro avviso il Sindaco, con l'ausilio del Presidente del Consiglio nelle sue funzioni di garante dei diritti di tutto il consiglio, e della Segretaria quale garante della regolarità tecnica di tutti i procedimenti

amministrativi, avrebbe dovuto in quella stessa occasione informare il consiglio del parere ricevuto, in modo da poter fornire sollecitamente assicurazione alla Prefettura sull'avvio delle azioni atte a ripristinare il rispetto delle indicazioni ministeriali.

Pertanto si chiede:

- di convocare un consiglio comunale con il seguente punto all' Ordine del Giorno: "Nomina dei rappresentanti Consiglieri di minoranza all'interno delle Commissioni Permanenti", in attesa della modifica del regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni.

I temi in discussione verteranno sulla necessità adeguare la composizione delle Commissioni all'attuale articolazione dei gruppi consiliari, conformemente a quanto indicato dal Ministero e dalla Prefettura, anche in considerazione dell'uscita dalla maggioranza di due consiglieri Calvigioni e Bertini, con la formazione del nuovo gruppo misto Vivere Corridonia e la conseguente modifica degli assetti e delle rappresentanze consiliari.

- la modifica del REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI del Comune di Corridonia, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni normative che prevedono la rappresentanza in commissione di tutti i gruppi consiliari, conformemente a quanto affermato nel parere del Consiglio di stato n.04323/2009 citato nel parere del Ministero del 20.7.2020, e nel rispetto delle prescrizioni circa la designazione dei componenti a cura dei rispettivi capigruppo.

Data la necessità di mettere mano al regolamento, opportunità vorrebbe che fossero integrati anche tutti gli articoli interessati alle modalità di convocazione in videoconferenza di consiglio, commissioni e capigruppo, alle modalità di voto anche nel caso di voto segreto, al ruolo degli scrutatori, alla pubblicità delle sedute.

Allegati: copia del Parere del Ministero dell'Interno del 20.7.2020

Nota di invio Parere al Sindaco da parte della Prefettura prot. 71487 del 10/12/2020

I sottoscritti Capi Gruppo

Nelia Calvigioni - Matteo Ceschini – Calia Francesco – Matteo Porfiri –;





# Ministero dell'Interno

Alla Prefettura – Ufficio Territoriale  
del Governo di Macerata  
(Rif. note 39939 e 39986 del 10.07.2020)

**OGGETTO: Comune di Corridonia (MC). - Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Corridonia (MC). Richiesta di parere su partecipazione del Presidente Consiglio Comunale alle Commissioni Consiliari e richiesta di parere su ammissibilità di emendamenti.**

Si fa riferimento alle note sopradistinte con le quali sono state trasmesse, rispettivamente, la nota del Presidente del consiglio comunale di Corridonia e la nota del Sindaco del medesimo Ente, relative a problematiche concernenti l'applicazione del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Il Presidente del Consiglio comunale ha comunicato che a seguito dell'insediamento del Consiglio, lo stesso è entrato a fare parte di due commissioni consiliari permanenti.

Dopo l'approvazione del nuovo regolamento nel 2018, sono state rinominate tutte le Commissioni permanenti e le relative designazioni sono state operate dai consiglieri di maggioranza anche per i consiglieri di minoranza in tutte le commissioni (ridotte da 4 a 3) senza nessuna nomina da parte dei capi gruppo consiliari di minoranza come previsto dallo statuto e dal regolamento.

I Presidenti delle Commissioni Permanenti delle 3 commissioni venivano nominati direttamente dal Sindaco.

Il Consigliere-Presidente del Consiglio fa presente di essere, altresì, uscito dal gruppo di maggioranza dopo altri movimenti all'interno delle commissioni, per fare parte come consigliere indipendente, del nuovo gruppo misto.

L'interessato comunica di fare parte, nuovamente, di due commissioni e che, comunque, i consiglieri di minoranza non ritengono legittima l'applicazione del nuovo regolamento per la nomina delle commissioni permanenti.

Chiede, pertanto, se in base al nuovo art. 21 del regolamento doveva procedersi alla revisione di tutte le commissioni o se fosse stato sufficiente rimodulare la composizione solo della commissione accorpata. Chiede, inoltre, se, in relazione alla formazione del gruppo misto, previsto dall'art. 19 sia stato rispettato il criterio proporzionale come sancito anche dal Consiglio di Stato, prima Sezione, con il parere n. 771 reso in data 7 marzo 2018, e se, dunque, il comune debba valutare l'evenienza di procedere ad opportuna integrazione delle previsioni regolamentari, allo scopo di individuare il



# Ministero dell'Interno

meccanismo tecnico (voto plurimo o altro) utile ad assicurare a ciascun componente della commissione un peso corrispondente a quello del gruppo che rappresenta.

Con la seconda nota, il sindaco ha lamentato presunte irregolarità in ordine al rifiuto del presidente del consiglio comunale di firmare i verbali delle sedute (rifiuto poi superato dalla firma con riserva) e al rigetto di un emendamento ad una deliberazione proposto dalla maggioranza.

Ciò premesso è stato chiesto il parere in ordine alla legittimità dell'articolo 44, comma 2 quarto capoverso e dell'articolo 16, comma 1, del regolamento secondo cui spetta al Presidente del Consiglio decidere sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali.

Al riguardo, si premette che questo Ufficio già con nota numero 6934 del 3 maggio 2019, a seguito di espressa richiesta sempre dell'Ente interessato, ha espresso alcune valutazioni in ordine alla potestà regolamentare del Comune, specificando che qualora sussista un contrasto tra le norme statutarie e regolamentari è alle prime che occorre fare riferimento, mentre l'eventuale assenza di una disciplina regolamentare degli istituti, potendo portare delle disfunzioni per il corretto funzionamento degli organi dovrebbe comunque essere colmata dall'Amministrazione.

In merito alle odierne fattispecie, preso atto che la questione relativa alla firma dei verbali pregressi è stata comunque risolta, per cui non si ritiene di esprimere un parere in merito, si osserva, per il resto, che lo statuto comunale all'articolo 12 consente la costituzione di gruppi consiliari formati da uno o più consiglieri.

L'articolo 13 prevede la costituzione di commissioni consiliari costituite con criterio proporzionale al numero dei consiglieri di ciascun gruppo.

La citata norma rinvia al regolamento, tra l'altro, la determinazione del numero delle commissioni, garantendo il principio della rappresentatività delle forze politiche presenti in consiglio fermo restando il criterio di proporzionalità.

Il regolamento consiliare all'articolo 19 stabilisce che i consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare che può costituirsi anche con l'aggregarsi di più liste. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri salvo che una lista presentata alle elezioni abbia eletto un solo consigliere.

La stessa norma dispone comunque la possibilità di movimenti all'interno dei gruppi e la formazione di un gruppo misto composto anche da un solo consigliere che eserciti la facoltà di recesso dal proprio perché non intende confluire in altri gruppi esistenti.

Tale ultima previsione regolamentare, che appare riduttiva rispetto alla norma statutaria che consente la formazione di gruppi unipersonali, per l'ipotesi del gruppo misto risulta invece conforme.

Il regolamento consiliare modificato prevede all'articolo 21 la costituzione di tre commissioni e fa salva sempre la possibilità per il consiglio di deliberare a maggioranza l'istituzione di altre commissioni.

Le commissioni sono composte dai consiglieri comunali proposti dai capigruppo



# Ministero dell'Interno

consiliari, con assegnazione di 4 rappresentanti dei gruppi di maggioranza e due di minoranza. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento provvede alla designazione il capogruppo.

Riguardo ai tempi di applicazione, la disposizione si affida ai tempi tecnici necessari "fino alla costituzione delle nuove commissioni" disponendo che rimangono in vigore quelle precedenti.

In mancanza di apposita norma transitoria, ciò significa che l'istituzione delle nuove commissioni doveva essere effettuata sin dall'entrata in vigore del regolamento.

Il riassetto nella composizione delle tre commissioni si rendeva ovviamente necessario giacché la riduzione operata comportava il riequilibrio della rappresentanza.

In merito alla formazione delle commissioni permanenti, si osserva che l'indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia – con l'eccezione della sentenza contraria del TAR Puglia – Lecce n. 516/2013 – è quello relativo al criterio proporzionale che può dirsi rispettato solo ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo – anche se formato da un solo consigliere - presente in consiglio (v. T.A.R. Lombardia - Brescia 4.7.1992 n. 796; T.A.R. Lombardia, Milano, 3.5.1996, n. 567).

Il predetto assunto, peraltro, è stato ribadito dal Consiglio di Stato il quale con parere n. 04323/2009 del 14 aprile 2010 emesso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha precisato *"come da consolidata giurisprudenza dalla quale la Sezione non intende discostarsi, il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza non può prescindere dalla presenza in ciascuna Commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. In tal caso il criterio di proporzionalità si può esplicare attraverso il voto ponderato (v. anche TAR Lombardia Sez. II, 19.11.1996, n. 1661) o plurimo assegnato a ciascun componente della Commissione in ragione corrispondente a quello della forza politica rappresentata nel Consiglio comunale, vale a dire corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza in seno al Consiglio, diviso per il numero dei rappresentanti della stessa lista nella commissione interessata"* (v. anche da T.A.R. Campania Salerno n. 2714 del 20.12.2016 che ha richiamato l'orientamento ministeriale).

Nel caso rappresentato, dunque, sussistendo il dovere di ogni gruppo di procedere alle designazioni di competenza in conformità alle previsioni regolamentari, non surrogabili da decisioni di componenti di altri gruppi, resta ferma la necessità per l'Amministrazione di valutare le modifiche regolamentari per adeguarsi al principio stabilito dal Consiglio di Stato, tra gli altri, con il parere n. 04323/2009.

Riguardo alla problematica degli emendamenti, si osserva che l'articolo 44 del regolamento prevede la possibilità di presentazione fino alla data di seduta della competente commissione. Gli emendamenti nel corso della discussione in consiglio comunale sono ammessi solo se di carattere formale. È previsto che, nei casi dubbi, sull'ammissibilità decide il presidente, sentito il segretario.



# Ministero dell'Interno

L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 demanda il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, alla disciplina regolamentare. Il regolamento deve stabilire, tra l'altro, che devono essere indicate anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

Non essendo state previste dalle norme statali particolari regole per la presentazione e la discussione delle proposte, la disposizione regolamentare che affida al presidente la valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti non sembra presentare evidenti aspetti di illegittimità.

Del resto, tale norma è stata condivisa da parte della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, che comunque, rimane sempre in facoltà di operare le modifiche che ritenga opportune.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Tirone

MP/Pul



Firmato digitalmente da:  
MARIA TIRONE  
Ministero dell'Interno/97420690584  
Firmato il 20/07/2020 20:40  
Seriale Certificato: 7771  
Valido dal 09/01/2019 al 09/01/2022  
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA



*Prefettura di Macerata*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Area 2*

Fasc. 5949/2018

Macerata, data del protocollo

Al Sig. Sindaco  
Comune di CORRIDONIA

OGGETTO: Comune di Corridonia – Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Parere ministeriale su partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale alle Commissioni Consiliari e su ammissibilità emendamenti.

Si trasmette il parere ministeriale con il quale il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha espresso il proprio avviso in risposta ai quesiti presentati da questa Prefettura in ordine alla legittimità di alcune disposizioni del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale di codesto Ente per definire le problematiche rappresentate dalla S.V. e dai consiglieri di minoranza e vertenti in particolare sugli argomenti richiamati in oggetto.

La S.V. vorrà condividere, per opportuna conoscenza, il predetto parere con tutti i componenti del Consiglio Comunale e sollecitamente conformarsi alle indicazioni ministeriali relative alla nomina e composizione delle commissioni consiliari, fornendo al riguardo un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRIGENTE AREA II  
VICE PREFETTO  
Mancini

